

	Allegato "D" all'atto del 5 dicembre 2023, repertorio n.	
	16227/9292	
	Statuto dell'AVIS PROVINCIALE	
	di Vibo Valentia	
	ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE	
	c.1 L'Associazione "Avis Provinciale di Vibo Valentia" (o e-	
	quiparata di Vibo Valentia) della Provincia di Vibo Valen-	
	tia, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita da co-	
	loro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamen-	
	te e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle	
	Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenen-	
	za. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corri-	
	spondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	c.2 L'Avis Provinciale di Vibo Valentia ha sede legale at-	
	tualmente in Vibo Valentia, viale Della Pace I trv snc ed e-	
	splica la propria attività istituzionale esclusivamente	
	nell'ambito della Provincia di Vibo Valentia.	
	Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello	
	stesso comune, non comporta modifica statutaria.	
	c.3 L'Avis Provinciale di Vibo Valentia, che aderisce all'A-	
	VIS Nazionale nonché all'Avis Regionale - o equiparata - so-	
	vraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimo-	
	niale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale e Regionale	
	- o equiparata - medesima.	
	c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale	

	(RAN) "AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale", ai sen-	
	si del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 ago-	
	sto 2017, n.117).La perdita della qualifica di socio della	
	Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di re-	
	cesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di uti-	
	lizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il pa-	
	trimonio con le modalità previste per il caso di scioglimen-	
	to; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica	
	decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte	
	dell'associazione.	
	ART. 2 - SCOPI SOCIALI	
	c.1 L'Avis Provinciale di Vibo Valentia è un'associazione di	
	volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che	
	non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità,	
	religione, ideologia politica; persegue esclusivamente fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fi-	
	ni di lucro.	
	c.2 L'Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazio-	
	ne di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, perio-	
	dica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa co-	
	me valore umanitario universale ed espressione di solida-	
	rietà e di civismo, che configura il donatore quale promoto-	
	re di un primario servizio socio-sanitario ed operatore del-	
	la salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale	
	d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, del-	

	la partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.	
	c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis Regionale - e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:	
	a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue.	
	b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale.	
	c) Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.	
	d) Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti.	
	e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello Provinciale.	
	f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazio-	

	nismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di	
	Servizio Civile.	
	g) Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e sti-	
	pulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con	
	soggetti privati.	
	h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le atti-	
	vità di interesse generale di cui al successivo art. 3 del	
	presente Statuto.	
	c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di	
	governo e la composizione e il funzionamento degli organi so-	
	ciali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di de-	
	mocraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli as-	
	sociati e di elettività delle cariche sociali.	
	ART.3 - ATTIVITÀ	
	c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati	
	nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Provinciale, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dello statuto	
	nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e	
	con l'Avis Regionale o equiparata sovraordinata nonché con	
	le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei	
	confronti delle associazioni che la costituiscono, una fun-	
	zione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo	
	per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresen-	
	tando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti,	
	istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.	

	c.2 In particolare, ai propri fini l'Avis Provinciale svolge	
	in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi	
	dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a	
	interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sani-	
	tarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di	
	particolare interesse sociale; educazione e formazione; bene-	
	ficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti	
	umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regola-	
	mento nazionale.	
	In particolare svolge le seguenti attività:	
	a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusione-	
	li a livello Provinciale, in conformità al disposto delle	
	leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione ne-	
	gli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livel-	
	lo Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle	
	proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle	
	politiche di settore sul territorio Provinciale;	
	b) Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo set-	
	tore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al	
	volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi	
	di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'inter-	
	no degli organismi associativi di coordinamento;	
	c) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazio-	
	ne sociale, informazione e promozione del dono del sangue,	
	coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le	

	istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunica-	
	zione esterna, interna ed istituzionale, di propria competen-	
	za;	
	d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quel-	
	le affini che promuovono l'informazione a favore della dona-	
	zione di organi e della donazione del midollo osseo;	
	e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;	
	f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle	
	attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa,	
	nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale	
	multimediale;	
	g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria	
	competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne,	
	con particolare riferimento al mondo della scuola e delle	
	Forze Armate;	
	h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi	
	finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della	
	ricerca scientifica;	
	i) Coordina l'attività di chiamata, effettuata dalle struttu-	
	re comunali, di base e/o equiparate ad essa afferenti, diret-	
	ta sia alla raccolta di sangue intero che di plasma ed emo-	
	componenti in aferesi;	
	l) Svolge attività di raccolta attraverso la gestione, anche	
	diretta, di punti prelievo, intra ed extra ospedalieri, pro-	
	pri delle Unità di Raccolta Associative e delle articolazio-	

	ni organizzative fisse e mobili, in funzione di quanto previ-	
	sto dal piano regionale Sangue e Plasma e coordina la pro-	
	grammazione dell'attività di raccolta delle strutture comuna-	
	li e di base e/o equiparate afferenti al proprio territorio;	
	k) Coordina e controlla l'attività associativa e di raccolta	
	sul territorio promossa e realizzata dalle singole Sedi Comu-	
	nali, di base e/o equiparate del territorio di competenza, e	
	promuove l'organizzazione di convegni, incontri studio, cor-	
	si di formazione accreditati ECM anche attraverso l'Avis so-	
	vraordinata;	
	l) Sottoscrive ed attua per conto delle strutture comunali,	
	di base e/o equiparate le convenzioni tra Associazioni/Fede-	
	razioni donatori di sangue, a norma degli Accordi Sta-	
	to-Regione vigenti, con le autorità sanitarie di competenza,	
	attua le direttive e recepisce le linee di indirizzo in mate-	
	ria emanate dall'Avis regionale, in funzione dell'attuazione	
	e del coordinamento delle politiche di settore sul territo-	
	rio provinciale.	
	L'Avis Provinciale per lo svolgimento delle attività di inte-	
	resse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e stru-	
	mentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui	
	ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall'art.	
	6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere atti-	

	vità di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	il pubblico.	
	c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale -	
	Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto	
	dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela,	
	rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41	
	del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS	
	Nazionale.	
	ART.4 - SOCI	
	c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Avis Provin-	
	ciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone	
	fisiche.	
	c.2 Sono soci persone giuridiche dell'Avis Provinciale: le A-	
	vis Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis ter-	
	ritoriali di coordinamento intermedie già costituite alla da-	
	ta del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministra-	
	tivo corrispondente).	
	c.3 Sono soci persone fisiche dell'Avis Provinciale tutti co-	
	loro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equi-	
	parate operanti nel territorio amministrativo.	
	ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA	
	c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere	
	temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.	
	c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né	

	in vita né a eredi o legatari.	
	c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti	
	voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.	
	c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato per-	
	sona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo	
	di 5 deleghe.	
	c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.	
	c.6 La partecipazione all'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni soci o frazio-	
	ne di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.	
	c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre	
	dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero	
	delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.	
	c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.	

	ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli	
	associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie	
	per la perdita della qualifica di socio da parte della perso-	
	na fisica sono regolamentate negli statuti dell'Avis Naziona-	
	le e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si	
	fa rinvio.	
	ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI	
	c.1 L'Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti,	
	nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giu-	
	ridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il pro-	
	prio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e mate-	
	riale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal	
	Consiglio Direttivo Provinciale.	
	c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la	
	qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scien-	
	tifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nel-	
	le materie afferenti all'ambito di attività associativa.	
	ART. 8 - ORGANI	
	c.1 Sono organi dell'Avis Provinciale:	
	a) l'Assemblea Provinciale degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Comitato Esecutivo;	
	d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario;	
	e) l'Addetto contabile e di bilancio;	

	f)l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomi-	
	na dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabi-	
	le e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facol-	
	tativa.	
	ART. 9 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI	
	c.1 L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai	
	rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e	
	dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle	
	Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati	
	persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina	
	dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno	
	successivo.	
	c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attra-	
	verso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisi-	
	ca, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante	
	se trattasi persona giuridica.	
	c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giu-	
	ridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla	
	Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4	
	dell'art. 5.	
	c.4 L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in	
	via ordinaria almeno una volta l'anno, entro mese di marzo,	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo	
	finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.	

	c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve as-	
	sumere delibere di propria competenza, qualora fossero in	
	gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di	
	impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazio-	
	ne, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presiden-	
	te o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei	
	soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente	
	dell'Organo di controllo.	
	c.6 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente	
	dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici	
	giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mez-	
	zo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti	
	almeno due giorni prima.	
	c.7 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è valida-	
	mente costituita quando siano presenti almeno la metà dei	
	componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e	
	per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in se-	
	conda convocazione la seduta è valida qualunque sia il nume-	
	ro degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a	
	maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga al-	
	l'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi di-	
	ritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli	
	associati aggiornato alla data dell'assemblea.	
	c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provin-	
	ciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi	

	diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è con-	
	sentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai	
	rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del pre-	
	sente articolo.	
	c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Provin-	
	ciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favore-	
	vole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assem-	
	blea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie oc-	
	corre in prima convocazione la presenza di almeno la metà de-	
	gli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno	
	un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza	
	di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione,	
	da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum	
	previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza	
	di almeno il due per cento degli associati; la proposta di	
	modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favo-	
	revole dei due terzi dei presenti.	
	c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di de-	
	liberazione si intende respinta.	
	c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano,	
	senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo	
	Provinciale, i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto	
	contabile e di bilancio e i Consiglieri Regionali della stes-	
	sa Avis Provinciale se non delegati.	
	c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene da-	

	ta comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare	
	un proprio rappresentante.	
	c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi	
	previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	ART.10- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI	
	c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli asso-	
	ciati:	
	a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da	
	una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Con-	
	siglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto	
	contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;	
	b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato	
	dal Consiglio Direttivo Provinciale;	
	c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;	
	d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive	
	generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansio-	
	ne dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Pro-	
	vinciale;	
	e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Diret-	
	tivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata	
	dal Regolamento;	
	f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilan-	

	cio/dell'Organo di controllo;	
	g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci perso-	
	ne fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;	
	h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto inca-	
	ricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e	
	di bilancio/Organo di controllo;	
	i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche	
	elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto	
	dal regolamento nazionale;	
	j) la determinazione delle quote sociali di propria competen-	
	za;	
	k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per	
	statuto, alla competenza di un altro organo associativo.	
	c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:	
	a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal	
	Consiglio Direttivo Provinciale;	
	b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consi-	
	glio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli	
	associati;	
	c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.	
	c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati	
	non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo	
	Provinciale.	
	ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE	
	c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un mini-	

	mo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Asso-	
	ciati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno prece-	
	dente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché	
	in numero dispari.	
	c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio in-	
	terno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo,	
	uno o due Vicepresidenti - dei quali uno Vicario, il Segreta-	
	rio e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presi-	
	denza.	
	c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché componenti, eletti	
	all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presi-	
	dente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzio-	
	ni di cui all'art. 12 del presente Statuto.	
	c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via or-	
	dinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il	
	31 marzo, rispettivamente per l'approvazione definitiva del	
	preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale de-	
	gli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e	
	in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il	
	Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda	
	l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inol-	
	tre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario	
	e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finan-	
	ziario già ratificato dall'Assemblea Provinciale degli Asso-	

	ciati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ov-	
	vero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da	
	nuove o maggiori entrate.	
	c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta	
	per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto gior-	
	ni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegram-	
	ma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.	
	c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano pre-	
	senti almeno la metà più uno dei suoi componenti.	
	c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Di-	
	rettivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giusti-	
	ficato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesi-	
	mo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata	
	all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successi-	
	va a quella in cui si è verificata la terza assenza.	
	c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei	
	presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assem-	
	blea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'e-	
	spulsione di un'Avis Comunale, di base - o equiparate - ovve-	
	ro per quella di proposta di modifica statutaria da sottopor-	
	re all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali	
	occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei compo-	
	nenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del	
	Presidente.	
	c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a manca-	

	re uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non elet-	
	ti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri	
	fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.	
	c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati,	
	nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non	
	vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla con-	
	vocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.	
	c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestual-	
	mente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consi-	
	glio.	
	c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associa-	
	zione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge	
	o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati,	
	nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di	
	quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta ne-	
	cessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini	
	statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, al-	
	tresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Di-	
	rettore Generale, fissandone con apposita delibera competen-	
	ze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.	
	c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossi-	
	bile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provin-	
	ciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi	
	di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett.	

	c) del 2° comma dell'art. 13.	
	c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale posso-	
	no essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Pre-	
	sidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Co-	
	mitato Esecutivo.	
	ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO	
	c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione	
	degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivi	
	vo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale	
	degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale -	
	delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui se-	
	guenti argomenti:	
	a) la generale promozione ed il coordinamento delle atti-	
	vità delle Avis associate;	
	b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di	
	mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo svilup-	
	po del volontariato del sangue;	
	c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissa-	
	ti dal bilancio preventivo;	
	d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa	
	determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;	
	e) la scelta delle persone che dovranno prestare la pro-	
	pria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro	
	subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesi-	
	mi;	

	f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di tran-	
	sigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbi-	
	tri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e	
	consulenti;	
	g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazio-	
	ne professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei li-	
	miti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provin-	
	ciale.	
	c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argo-	
	menti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale	
	esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione;	
	assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni ur-	
	genti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in	
	occasione della prima riunione successiva.	
	c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute	
	del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze	
	nelle relative deliberazioni si applicano le medesime dispo-	
	sizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi	
	dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.	
	c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale	
	previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche	
	il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzio-	
	ne, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, all'atto dell'insedia-	
	mento del nuovo Consiglio Provinciale.	
	ART.13 - IL PRESIDENTE	

	c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al pro-	
	prio interno, presiede l'Avis Provinciale, ne ha la rappre-	
	sentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed	
	in giudizio.	
	c.2 Al Presidente spetta, inoltre:	
	a) convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale degli Asso-	
	ciati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo,	
	nonché formularne l'ordine del giorno;	
	b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Co-	
	mitato Esecutivo;	
	c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straor-	
	dinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo,	
	con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato mede-	
	simo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata	
	entro 10 giorni successivi.	
	c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coa-	
	diuvato dal Segretario	
	c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presiden-	
	te è sostituito dal Vicepresidente Vicario.	
	c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa	
	fedede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento	
	temporanei del Presidente.	
	ART.14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	
	c.1 L' Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assem-	
	blea Provinciale degli Associati e deve essere dotato di ade-	

		guata competenza.	
		c.2 L' Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni	
		e può essere rinominato.	
		c.3 L' Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di suppor-	
		to al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e	
		formula in apposita relazione le proprie osservazioni e con-	
		clusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corri-	
		spondenza alla documentazione contabile.	
		c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto	
		all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.	
		c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a parteci-	
		pare alle sedute del Consiglio Direttivo.	
		ART.15 - L'ORGANO DI CONTROLLO	
		c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico,	
		è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Dlgs. N.	
		117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre e-	
		sercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-	
		provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
		rica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di	
		tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inol-	
		tre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un mem-	
		bro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i re-	
		visori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti	
		membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scel-	
		ti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con	

	decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori uni-	
	versitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche	
	c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del de-	
	creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabi-	
	li, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui	
	all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei	
	conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere reviso-	
	ri legali dei conti iscritti nell'apposito registro.	
	c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-	
	sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n.	
	117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio socia-	
	le sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale	
	dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige appo-	
	sito verbale.	
	c.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsia-	
	si momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consi-	

	glieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle opera-	
	zioni sociali o su determinati affari.	
	ART.16 - PATRIMONIO	
	c.1 Il patrimonio dell'Avis Provinciale, utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.	
	c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed a-	
	limentato con:	
	a) il reddito del patrimonio;	
	b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizza-	
	ti esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate at-	
	tività o progetti;	
	c) i rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i	
	contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati	
	condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'isti-	
	tuzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o set-	
	toriali;	
	e) ogni altro incremento derivante dalle attività commercia-	
	li e produttive marginali svolte dall'Avis Provinciale, nel	
	rispetto delle norme di legge.	
	c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all'inve-	
	stimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di	
	cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.	

	c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaborato-	
	ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali	
	e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del	
	D.lgs. n. 117/2017.	
	c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere desti-	
	nati unicamente alla realizzazione delle attività istituzio-	
	nali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo	
	settore.	
	ART. 17 - RISORSE	
	c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessa-	
	rie al proprio funzionamento e allo svolgimento della pro-	
	pria attività da fonti diverse, quali quote associative, con-	
	tributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamenta-	
	ri, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi	
	nonché' delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del	
	presente Statuto.	
	ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.	
	c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato	
	dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di finan-	
	ziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30	
	di marzo dall'Assemblea Provinciale degli Associati, la qua-	
	le nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo	

	dell'anno precedente.	
	c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilan-	
	cio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del	
	D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.	
	c.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017,	
	l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilan-	
	cio sociale.	
	ART. 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	
	c. 1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti li-	
	bri sociali:	
	a) Il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo	
	non occasionale;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-	
	ti per atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali	
	altri organi sociali;	
	c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cu-	
	ra dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lette-	
	ra d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare	
	i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della	
	richiesta al Presidente.	

ART. 20 - CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, ove esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uf-

			fici.	
			c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2,	
			del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e	
			tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali e-	
			molumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attri-	
			buiti ai componenti degli organi di amministrazione e con-	
			trollo nonché ai dirigenti.	
			ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglimento	
			c.1 Lo scioglimento dell'Avis Provinciale può avvenire con	
			delibera dell'Assemblea Provinciale degli Associati, su pro-	
			posta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza	
			del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componen-	
			ti.	
			c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio resi-	
			duo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Regi-	
			stro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione im-	
			posta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente supe-	
			riore o ad altra organizzazione che persegue finalità analo-	
			ghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza,	
			alla Fondazione Italia Sociale.	
			ART. 22 - RINVIO	
			c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgo-	
			no le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazio-	
			nale, e di quello dell'Avis Regionale sovraordinata nonché	
			dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compa-	

tibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in ma-
teria.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico -
salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla
scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la
vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

Firmato: Caterina Forelli

Armanda Ilaria Miceli Notaio

Segue impronta del sigillo

